

SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno 2024 il giorno 09 del mese di febbraio, presso la sede del Comune di Mesoraca sita in Mesoraca (KR) alla via XX settembre numero 10

TRA

Associazione "WWF" provincia di Crotone, con sede in Crotone alla via Manzoni n°9, C. F. 91034580794, rappresentato dal rappresentante legale Paolo Asteriti, nato a Crotone (KR) il 18/02/1975, residente in Crotone , C. F. STRPLA75B18D122G;

E

Riserva Naturale Regionale del Vergari – con sede in Via XX Settembre n. 10 - 88838 Mesoraca (KR) - rappresentato da Emiliano Cistaro nato a Mesoraca il 01/09/1982 C.F. CSTMLN82P01F157N residente in Mesoraca in via bellavista 69;
(di seguito indicate congiuntamente "parti ")

PREMESSO:

- **CHE la legge della Regione Calabria 11 aprile 2023, n. 15 che ha istituito la Riserva naturale regionale del Vergari**, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell'articolo 2, lettera r) dello Statuto regionale e dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE);

-**CHE**, gli obiettivi previsti dalla legge regionale istitutiva della Riserva naturale regionale delle Vergari (Art. 3), in conformità alle previsioni della LR. n. 10/2003, risultano essere i seguenti:
a) conservazione e miglioramento degli ecosistemi attraverso il controllo dei fattori inquinanti;
b) tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, di valenza paleontologica, geologica, geomorfologica, tettonica, archeologica, storica, architettonica e culturale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;
c) promozione, incentivazione e valorizzazione delle attività agrosilvopastorali e delle attività economiche tradizionali ecosostenibili;
d) miglioramento e protezione delle condizioni idrobiologiche e idrauliche dei corpi idrici al fine di salvaguardarne i popolamenti ittici e macrobentonici (deflusso minimo vitale);
e) recupero dei borghi antichi a elevata valenza storico-culturale anche attraverso l'utilizzo delle tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio; f) salvaguardia dei valori del sistema antropico, attraverso la conservazione e il risanamento del sistema insediativo storico, della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, geomorfologiche, antropologiche, storiche e culturali locali;
g) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;

- h) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali della popolazione residente sul territorio;
- i) promozione dell'utilizzo di sistemi energetici da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico e di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici;
- j) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema;
- k) adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura, provenienti dalle aree perimetrali, che non presentano fattori di rischio inquinanti per l'ecosistema;
- l) sostegno e promozione della fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, del geoturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative.

Considerato che, gli obiettivi sopra indicati sono attuati attraverso le seguenti azioni:

- a) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare e di una politica attiva del tempo libero, per il miglioramento della qualità della vita;
- b) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
- c) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
- d) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- e) sostegno e promozione della fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;

CHE la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, anche attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione tra Istituzioni e Associazioni culturali no-profit;

CHE il Codice del Terzo settore, adottato con D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 propone una nuova regolamentazione degli enti non profit, consentendo l'utilizzo di beni di proprietà pubblica per le attività del Terzo settore, attraverso la messa a disposizione non onerosa di beni pubblici, mobili ed immobili in occasione di manifestazioni temporanee nel rispetto del principio di trasparenza, pluralismo ed uguaglianza;

CHE il WWF Crotone è una Associazione ambientalista senza fini di lucro libera e apartitica che opera su tutto il territorio provinciale ed è parte di un network internazionale, la cui mission è quella di creare un mondo in cui l'uomo possa vivere in armonia con la natura;

CHE il WWF Crotone si è in particolare contraddistinto per la tutela e riqualificazione degli ecosistemi fluviali e la promozione dell'applicazione delle Direttive europee in materia di acque (2000/60/CE), biodiversità (42/93CEE, 2009/147/CE) e rischio alluvionale (2007/60/CE);

CHE il WWF Crotona è impegnato in iniziative e progetti incentrati sul Mar Mediterraneo, la sua tutela, l'impiego sostenibile delle sue risorse e la sua valorizzazione;

CHE il WWF Crotona promuove la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali, diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali nonché attività di informazione, educazione e formazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente con il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini anche tramite iniziative di Citizen Science;

VISTE le disposizioni statutarie che prevedono che le parti possano promuovere, partecipare e realizzare accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità;

CONSIDERATO che le parti sono in possesso dei requisiti per poter proporre proposte conformi all'avviso di cui sopra;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELL'ACCORDO

Ai fini della presente Convenzione, le parti s'impegnano ad attivare rapporti di reciproca collaborazione sulla base dei seguenti scopi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

ART. 3 RISORSE FINANZIARIE

Le parti si impegnano a mettere a disposizione per la realizzazione dei progetti le proprie risorse umane e, ove possibile, quelle finanziarie, nonché i canali di comunicazione e promozione e tutto quanto necessario alla buona riuscita delle iniziative che saranno concordate. Le parti concorderanno di volta in volta le disponibilità finanziarie, di volontari per quanto attiene e di risorse che potranno essere messe a disposizione per le iniziative congiunte, previa verifica delle rispettive disponibilità.

ART. 4 DURATA E VALIDITA'

Il protocollo acquista efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata di 5 anni, fatta salva la possibilità di successivo rinnovo tramite consenso scritto delle parti, ovvero di un'anticipata scadenza su richiesta scritta di una di esse. Esso può essere modificato dalle parti, in qualunque momento, in forma scritta. La concreta attuazione del presente protocollo è affidata a successive e separate intese.

ART. 5 DATI PERSONALI

Nell'attuazione del presente protocollo e dei successivi accordi, le parti s'impegnano ad agire in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. recante codice in materia di "protezione dei dati personali".


ART. 6 ATTUAZIONE DELL'INTESA

Le parti si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine si procederà alla costituzione di tavoli tecnici di lavoro per la organizzazione degli interventi specifici.

Mesoraca Lì 09/02/2024

"Riserva Naturale Regionale del Vergari"

"Associazione WWF Crotone"



WWF
PROVINCIA DI CROTONE
VIA A. MANZONI, 9
88900 CROTONE
Cod. Fisc. 91034580794